



*AGGIORNAMENTO NORMATIVO. RIFORMA DELL'IRPEF.
NOVITÀ IN MATERIA DI ALIQUOTE, SCAGLIONI E DETRAZIONI DI IMPOSTA*

Questo aggiornamento è dedicato alle novità introdotte in materia di Irpef dalla Legge di Bilancio 2022 e non solo. Affronteremo tre temi di stretta attualità.

Il primo aspetto coinvolge:

- la modifica degli scaglioni
- la modifica delle aliquote
- la rimodulazione delle detrazioni fiscali.

Come secondo argomento ci occuperemo delle novità introdotte in materia di trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati.

In terzo luogo, daremo notizia dell'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli, istituito dal **Decreto Legislativo n. 230 del 29/12/2021**.

Prima di entrare nel dettaglio dei singoli provvedimenti, è necessario specificare che gli interventi normativi più rilevanti sono stati introdotti con la **Legge n. 234 del 2021, la cosiddetta Legge di Bilancio 2022**.

Questa legge è stata pubblicata nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021 come «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 2022. Inoltre, tra i documenti di prassi che intervengono per fornire chiarimenti e specificare modalità attuative possiamo segnalare la circolare n. 4/E del 18/2/2022 dell'Agenzia delle Entrate.



[Partiamo dal tema delle aliquote e degli scaglioni IRPEF](#)

L'IRPEF è l'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è una imposta che si definisce personale e progressiva per scaglioni. Vediamo cosa significa. Personale perché si riferisce appunto alle singole persone fisiche (residenti e non residenti nel territorio dello Stato) e in possesso di redditi (in denaro o in natura, continuativi o occasionali, provenienti da qualsiasi fonte). L'Irpef si applica secondo specifici criteri.

Con la definizione di progressività per scaglioni si intende, infatti, che il reddito del contribuente viene idealmente scomposto in tante parti. Ogni parte ha il suo scaglione di riferimento cui viene applicata una aliquota diversa, via via crescente. Questo significa che man mano che il reddito sale, e supera le soglie stabilite dai diversi scaglioni, saranno solo le porzioni eccedenti di reddito ad essere sottoposte a una maggiore tassazione. Al contrario di ciò che accade nel modello a progressione continua: in questo secondo caso è l'intero reddito viene tassato con un'unica aliquota, definita in base all'ammontare complessivo dell'imponibile.

Con il disegno di legge delega dello scorso 29 ottobre 2021 è stato avviato un progetto di riforma del sistema tributario nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per realizzare obiettivi di equità sociale, razionalizzazione, semplificazione del prelievo tributario e riduzione della pressione fiscale.

L'obiettivo della riduzione della pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche è stato realizzato attraverso l'introduzione di due interventi combinati:

modifica dell'ampiezza degli scaglioni e delle aliquote applicate

rimodulazione delle detrazioni e del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati.

Le aliquote e gli scaglioni Irpef vigenti fino al 31 dicembre 2021 erano le seguenti:

23% fino ad euro 15.000,00;

27% per i redditi compresi tra i 15.000,00 e i 28.000,00 euro;



38% per i redditi compresi tra i 28.000,00 e i 55.000,00 euro;

41% per i redditi compresi tra i 55.000,00 e i 75.000,00 euro;

43% per i redditi superiori ai 75.000,00 euro.

Le nuove aliquote e gli scaglioni IRPEF, in vigore dal 1° gennaio 2022, sono le seguenti:

23% per i redditi fino a 15.000,00 euro;

25% per i redditi compresi tra i 15.000,00 e i 28.000,00 euro;

35%: per i redditi compresi tra i 28.000,00 e 50.000,00 euro;

43%: per i redditi superiori ai 50.000,00 euro.

La modifica in vigore dallo scorso 1° gennaio 2022 può essere sintetizzata in tre punti:

Primo punto: la riduzione del numero delle aliquote passate da 5 a 4 perché, di fatto, è stata eliminata l'aliquota del 41% e il relativo scaglione di reddito compreso tra i 55.000 a 75.000 a euro;

Secondo punto: il penultimo scaglione di reddito si assottiglia passando da 55.000 a 50.000 euro;

Terzo punto: la riduzione delle due aliquote intermedie del 27% e del 38%, rispettivamente, al 25% e 35%.

[Modifica delle detrazioni](#)

Le modifiche apportate alle aliquote e agli scaglioni IRPEF sono accompagnate dalle novità introdotte nel sistema delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente. Nella precedente disciplina, tali detrazioni venivano riconosciute in misura inversamente proporzionale al livello reddituale: erano maggiori le detrazioni, quindi, per gli stipendi più bassi.

I due interventi appena citati (la variazione delle aliquote Irpef e la modifica delle detrazioni per i redditi dei dipendenti) hanno come obiettivo la redistribuzione del reddito. Da una prima analisi condotta dal Ministero delle Finanze è emerso, però, che, di fatto, questi interventi avranno effetti contenuti perché sono rivolti a una platea davvero ampia di contribuenti.



[Nuovo Assegno Unico per i figli](#)

L'art. 1 del Decreto Legislativo 230/2021 ha istituito l'Assegno Unico e Universale per i figli modificando la disciplina delle detrazioni IRPEF per i figli a carico stabilita dall'articolo 12 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi). La norma è entrata in vigore dal 1° marzo 2022.

In particolare, l'introduzione dell'assegno unico e universale è stata collegata al graduale superamento e alla soppressione delle seguenti tre misure:

prima: le detrazioni fiscali per figli a carico stabilite dall'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi. Nel dettaglio, a decorrere dal 1° marzo 2022, le detrazioni IRPEF per i figli a carico, previste nell'articolo 12, comma 1, lett. c) del TUIR, ormai sono applicabili solo per i figli con almeno 21 anni di età. Dalla stessa data è stata abrogata la detrazione IRPEF per famiglie con almeno quattro figli a carico, riportata nel comma 1 bis del citato articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi.

seconda, la soppressione dell'assegno per il nucleo familiare (Anf) (di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge n. 153 del 13 maggio 1988);

terza, la soppressione gli assegni familiari (di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 il cosiddetto Testo Unico per gli assegni familiari).

Queste ultime due misure relative agli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari non sono più riconosciute come prestazioni perché sostituite dall'assegno unico e universale.

L'assegno unico e universale è un beneficio economico corrisposto ai nuclei familiari, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo. L'importo del beneficio è calcolato sulla base della condizione economica del nucleo misurata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L'assegno è riconosciuto alle famiglie:

- a) per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;



b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, e per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;

svolga un tirocinio o attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

svolga il servizio civile universale.

Non è prefissato un limite di età per ciascun figlio con disabilità a carico.

L'assegno unico e universale è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

sia residente e domiciliato in Italia;

sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

La norma prevede un importo del trattamento periodico in misura piena per ogni figlio a carico, diversificato in base alla rispettiva condizione anagrafica, di ammontare, in media, pari a 175 euro mensili per i destinatari minorenni e 85 euro per i maggiorenni. Questi importi sono, poi, soggetti ad una modulazione in funzione del livello di ISEE dichiarato dal nucleo familiare in fase di compilazione della domanda. L'esatta somma spettante viene definita in uno schema allegato al decreto delegato. Si tratta di un tabellario che viene adeguato annualmente per tenere conto delle variazioni dell'indice del costo della vita.

Come ultima informazione segnaliamo che i rispettivi valori economici – come precisa la norma – non hanno rilevanza fiscale giacché non concorrono alla formazione del reddito complessivo dei genitori che lo percepiscono.



Trattamento integrativo

La Legge di Bilancio ha modificato anche il Decreto-legge n. 3/2020, che disciplina il trattamento integrativo (il cosiddetto bonus 100 euro) in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente o di taluni redditi assimilati e l'ulteriore detrazione per i redditi fino a 40.000 euro.

Nello specifico, con effetti a far data dal 1° gennaio 2022, il limite del reddito complessivo per il trattamento integrativo di 1.200 annui, è stato ridotto da 28.000 a 15.000 euro.

Il bonus Irpef è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro, ma non supera i 28.000. Ma solo se vengono rispettate alcune condizioni. È necessario, infatti, che la somma delle detrazioni sottoelencate sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Si tratta delle detrazioni per:

carichi di famiglia (art. 12)

lavoro dipendente (art.13)

per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. a) e b) e comma 1-ter)

per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c)

per detrazioni edilizie (art. 16-bis),

per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore ad euro 1.200, e viene determinato calcolando la differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l'imposta lorda.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine.

In questo aggiornamento abbiamo trattato gli ultimi aggiornamenti normativi in tema di IRPEF.

In particolare, abbiamo parlato di alcuni tasselli della riforma IRPEF evidenziando, tuttavia, che:

l'azione redistributiva degli interventi anticipativi della riforma IRPEF ha effetti contenuti perché rivolta ad una platea estremamente ampia;



la riduzione delle aliquote va a beneficio del ceto medio, la fascia cioè di popolazione con redditi compresi tra i 28.000 e i 40.000 euro;

la rimodulazione delle detrazioni da lavoro riduce la pressione anche sui redditi di fascia inferiore;

modulando gli interventi anticipativi della riforma IRPEF con l'assegno unico si dovrebbero ottenere gli effetti redistributivi del reddito in favore di famiglie con figli e redditi più bassi. Si noti che – a parità di reddito e di composizione di nucleo familiare – un ISEE più alto (dovuto quindi al possesso di un immobile) determina una riduzione dell'assegno.

Grazie dell'attenzione e buon lavoro.